

D.L. 129/2020

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

Il **Decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129** (il "D.L."), in vigore dal 21 ottobre 2020, interviene in modo rilevante sulla riscossione esattoriale in scadenza negli anni 2020 e 2021, in ragione della persistente emergenza dettata dall'epidemia da Covid-19. Di seguito si illustrano in breve i provvedimenti assunti.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020

La riscossione delle somme – relative a entrate tributarie e non – derivanti dalle **cartelle di pagamento**, dalle **ingiunzioni fiscali** (R.D. 639/1910) e dagli **avvisi di accertamento esecutivi** dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e degli enti locali, già sospesa dall'8 marzo¹ fino al 15 ottobre 2020 (ai sensi dell'art. 68, D.L. 18/2020 e successive modificazioni), è ulteriormente sospesa fino al 31 dicembre 2020.

Per l'effetto, i versamenti sospesi dovranno essere regolati in un'unica soluzione entro il **31 gennaio 2021**.

Si ricorda che la sospensione della riscossione comporta anche la **sospensione dei termini processuali** (quindi, per la proposizione del ricorso) per un periodo corrispondente².

Attenzione! La sospensione riguarda anche le rate dei piani di dilazione delle somme di cui sopra, mentre sono escluse le somme che, pur essendo collegate a un accertamento o a una cartella esattoriale, dipendono da ulteriori atti, come, per esempio, da accordi di adesione, di mediazione e di conciliazione (giudiziale e

¹ Per le persone fisiche residenti e le persone giuridiche aventi sede in uno dei Comuni della ex "zona rossa" di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 il termine di sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

² Infatti il D.L., andando a modificare l'art. 68 del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), ne mantiene la struttura complessiva. In particolare, il comma 1, ultimo capoverso, della disposizione modificata rinviava all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 che, per l'appunto, prevede, in relazione alla sospensioni emergenziali dei termini di versamento dei tributi, *"per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali"*.

MILANO

Via Fontana 18 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Corso Roma, 92 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it



FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 44/2020

stragiudiziale), oppure da acquiescenza (art. 15, D.Lgs. 218/1997), oppure dalla “pace fiscale 2018” (tra cui la definizione agevolata degli accertamenti e delle liti tributarie)³.

Vale anche la pena evidenziare che il D.L. **non incide** sul termine di versamento degli importi derivanti dalla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, D.L. 119/2018) e dal “saldo e stralcio” (art. 16-bis, D.L. 34/2019), quindi le rate in scadenza nell’anno 2020 devono essere interamente versate entro e non oltre il 10 dicembre 2020 (come previsto dall’art. 68, comma 3, D.L. 18/2020, rimasto immutato).

Il D.L. prevede anche che i piani di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e quelli accolti in relazione a istanze presentate dai contribuenti entro il 31 dicembre 2020 decadono in caso di mancato versamento di 10 rate (anziché le ordinarie 5), anche non consecutive.

PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA E DI PRESCRIZIONE PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE

In relazione ai carichi – per entrate tributarie e non – affidati all’agente della riscossione nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 è stabilito che i **termini di decadenza e di prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento**:

- in scadenza nell’anno **2020**, sono prorogati di 2 anni (fino al 31 dicembre 2022);
- in scadenza nell’anno **2021**, sono prorogati di 1 anno (fino al 31 dicembre 2022)⁴.

Le cartelle interessate da tale proroga riguardano pretese diverse da quelle già interessate dalla proroga annuale di cui all’art. 157, comma 3, D.L. 34/2020⁵, tra cui:

³ Il versamento di tali ultimi importi era stato infatti sospeso fino al 16 settembre 2020 per effetto dell’art. 149, D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), norma alla quale – allo stato attuale, in attesa della prossima conversione – il D.L. in commento non fa richiamo.

⁴ Parte della dottrina (D. Deotto, L. Lovecchio, Sole24Ore 21/10/2020) ha sollevato il dubbio per cui, in ragione dello stato emergenziale che ha provocato l’intervento del Legislatore, alla luce dello stato attuale della normativa (compreso), possa applicarsi la sospensione di cui all’art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015, per un periodo di 299 giorni (dall’8 marzo al 31 dicembre 2020), per i termini in scadenza oltre il 31 dicembre 2021 che decorrono e/o maturano già nel corso dell’anno 2020.

⁵ Infatti, il D.L., all’art. 1, comma 1, lett. b), introduce all’art. 68 del D.L. 18/2020 il comma *4-bis*, il quale sancisce espressamente “salvo quanto previsto dall’articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 44/2020

- somme derivanti dalla liquidazione automatica (*ex art. 36-bis*, D.P.R. 600/1973 ed *ex art. 54-bis*, D.P.R. 633/1972) delle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, il cui termine ordinario di notificazione della cartella scade il 31 dicembre 2021;
- somme derivanti dal controllo formale (*ex art. 36-ter*, D.P.R. 600/1973) delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, il cui termine ordinario di notificazione della cartella scade, rispettivamente, il 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022;
- somme dovute in relazione alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta nell'anno 2017, il cui termine ordinario di notificazione della cartella scade il 31 dicembre 2021.

SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Gli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi disposti dall'agente della riscossione e aventi oggetto somme dovute a titolo di stipendi e pensioni (*et similia*), già sospesi nel periodo dal 19 maggio al 15 ottobre 2020 (per effetto dell'art. 159, comma 1 D.L. 34/2020 e successive modificazioni), sono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2020.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.

Villa Roveda Associati